



STATUTO

PRO LOCO ORTODONICO CILENTO

Via Municipio 1, 84060
Ortodonico (Montecorice Sa)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PRO LOCO ORTODONICO CILENTO"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. In data 03/03/1975 è stata costituita con scrittura privata l' Associazione denominata:

" PRO LOCO ORTODONICO CILENTO ",

con sede legale nel Comune di Montecorice alla via Municipio n° 1.

1.2 La **"PRO LOCO ORTODONICO CILENTO"** aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale della Campania.

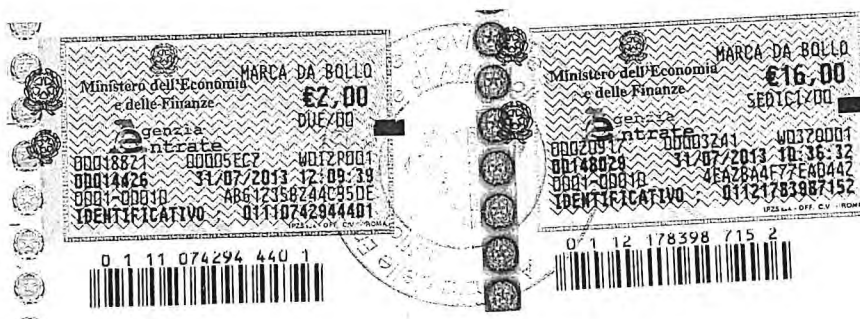
Art. 2

Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La **"PRO LOCO ORTODONICO CILENTO"** (di seguito denominata Associazione) è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di Montecorice.

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.





Art. 3

Finalità

3.1 L'Associazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.

In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) assistenza, tutela e informazione turistica;
- c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche, anche in nome e per conto di Enti pubblici e Soggetti privati;
- e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
- f) promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento turistico e rendere piacevole il soggiorno dei turisti;
- g) inserirsi in un eventuale attuazione del piano turistico provinciale e regionale;
- h) programmazione e realizzazione di attività di orientamento e/o di formazione professionale, corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;
- i) contribuire ad organizzare turisticamente il paese, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promuovendo e/o sollecitando l'abbellimento delle piazze, strade, giardini, prestando attenzione agli spazi ricreativi ed al verde;
- j) collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia – Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Salerno;
- k) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
- l) realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale;
- m) realizzazione di eventi sportivi;
- n) creazione di gruppi musicali;
- o) realizzazione di sale polifunzionali.



Art. 4

Finanziamento e patrimonio

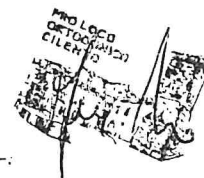
4.1 Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- a) **le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 marzo di ogni anno;**
- b) contributi dei soci;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici e privati: contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi dell'Unione Europea;
- g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) beni mobili ed immobili di proprietà e/o provenienti da eventuali donazioni e lasciti.

4.2 **L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORTODONTO CILETO** non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4.3 **L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORTODONTO CILETO** ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4.4 L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.



Art. 5

Soci

5.1 I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori, e onorari.

Socio fondatore è colui che ha promosso ed aderito già da subito all'iniziativa di costituzione dell'Associazione intervenendo alla stipula dell'Atto Costitutivo.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'Associazione o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

5.2 I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.(possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto al voto).

5.3 La qualità di Socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6

Diritti e Doveri

6.1 I Soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.2 Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari dell'Associazione;
- d) a ricevere la tessera dell'Associazione;
- e) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f) a frequentare i locali dell'Associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I Soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine, di garantirne l'assetto economico e di non operare in concorrenza con le sue attività.

Art. 7

Ammissione e perdita di qualifica di Socio

7.1 L'ammissione a Socio dell' Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza fatta pervenire a mezzo raccomandata o consegnata a mano. Il Consiglio Direttivo esamina le nuove istanze e, dandone sempre la motivazione delibera sull'ammissibilità delle richieste pervenute, nella prima seduta utile, comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, provvedendo a notificare all'interessato quanto deciso sempre a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o consegnata a mano. Gli effetti della iscrizione, per l'esercizio dei diritti e dei doveri del Socio, decorrono dalla data indicata nella notifica di ammissione, sulla quale devono essere riportate le modalità e la data entro cui deve avvenire il pagamento dell'intera quota annuale (anno solare).

7.2 La quota associativa è intrasmissibile, neppure per successione, non è rivalutabile e non deve avere carattere di temporaneità.

7.3 La qualità di Socio risulta da apposito Registro/Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

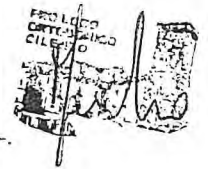
7.4 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità.

7.5 I Soci che non rassegnano le dimissioni entro il 31 dicembre, sono obbligati verso l'Associazione anche per il periodo sociale successivo.

7.6 L'esclusione di un Socio per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota annuale entro il 31 marzo dell'anno medesimo.

7.7 L'allontanamento di un Socio per indegnità viene decisa dal Consiglio Direttivo, previo parere consultivo espresso dal Collegio dei Probiviri Provinciale e della Pro Loco (se istituito), con deliberazione motivata quando il comportamento del Socio rechi pregiudizio morale e materiale all'Associazione oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari. La delibera del Consiglio Direttivo è appellabile all'organo sovrano che è l'assemblea dei soci e la quota, eventualmente già pagata, non viene restituita.





Art. 8

Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri. (eventuale)

Art. 9

Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i Soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso.

9.4 Ogni Socio ha diritto ad un voto e sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i Soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di OTTOBRE per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di FEBBRAIO per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (la metà+1) dei Soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.



9.10 Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale di attività, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Alla suddetta elezione possono concorrere solo i soci che risultino in regola col versamento della quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso.

La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.12 Durante l'Assemblea le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, per le quali è previsto il voto segreto.

9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta, da trasmettere per fax, per posta elettronica, per raccomandata a mano o per recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve anche essere esposto nella sede sociale.

9.14 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza sempre dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

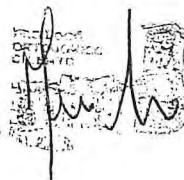
9.15 L'Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo, di almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale;

9.16 L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, comunque, lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci votanti aventi diritto al voto (si approssima all'unità per eccesso).

9.17 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 10

Consiglio Direttivo



10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri (sempre n° dispari) eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico e culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 **Il Consiglio Direttivo** elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite dell' EPT di Salerno ed all'UNPLI CAMPANIA tramite i rispettivi Comitati provinciali;

10.8 Il Consiglio si riunisce di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 30 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.12 Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea, deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento



delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art. 11

Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione.

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

11.7 Se il Consiglio Direttivo non ha i numeri legali come previsto dal presente Statuto per poter sostituire il Presidente, sempre entro 15 giorni, il Consiglio dovrà indire nuove elezioni del Consiglio stesso.

Art. 12

Segretario

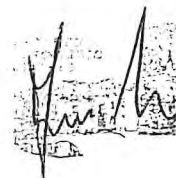
12.1 Il Segretario è nominato dal Presidente, scelto tra i soci ordinari o tra i Consiglieri.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo dandone giustificata motivazione.

Art. 13



Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti

13.2 Redige la stesura dei bilanci;

13.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

13.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

13.5 Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dell'Associazione depositate presso istituti bancari

13.6 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

13.7 E' responsabile degli atti contabili dell'Associazione ed ha l'obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

14.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei Soci, tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, economico, giuridico ed amministrativo. Ogni Socio può esprimere fino a tre preferenze per i membri effettivi e fino a due per i membri supplenti.

15.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli Soci.

Art. 16

16.1 L'Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite dell' EPT Salerno ed all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali.

16.3 L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d'impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

16.6 L'Associazione accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli dell'EPT di Salerno per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

16.7 L'Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo per il tramite dell' EPT Salerno oltre che all'UNPLI Campania.

Art. 17

17.1 L'Associazione può essere sciolta con apposita delibera dei Soci in assemblea straordinaria.

17.2 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicato alla Regione Campania - Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale

della provincia in cui l'associazione ha sede sociale, all'UNPLI regionale, tramite il Comitato provinciale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti;

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.]

Art. 18

Riferimenti legislativi

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento interno che sarà successivamente redatto al fine di disciplinare tutte le procedure e le attività della vita associativa, si fa rinvio a quanto previsto dalla legge 383/2000 e dalle norme del Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI Nazionale e Regionale ed ai regolamenti interni del Comitato Provinciale UNPLI di Salerno.

Art. 19

Norma transitoria

19.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea tenutasi a Ortodonic Cilento il 14/04/2013, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e' composto da numero 12 pagine bianche sul retro, timbrate e paraffate.

19.2 Gli attuali Organi Collegiali restano in carica fino alla normale scadenza prevista per il 31/12/2014.

Ortodonico Cilento li 14/04/2013

IL PRESIDENTE
Paolo M...
Vice Loco
ORTODONICO
CILENTO



IL SEGRETARIO

Valentina Greco
Valentina Greco

Registrato il 31.07.2013

al N° 1471 Serie 3^a alleg. n. ✓

Esatte € 194,00

VESSICCHIO EMILIA
Vessicchio Emilia

Firma su delega del Direttore Provinciale,